



Martedì 05/11/2024

Non producibile né riferibile in giudizio la corrispondenza 'riservata' tra colleghi: sentenza CNF

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'art. 48 del Codice Deontologico Forense vieta non solo di produrre la corrispondenza tra colleghi qualificata come "riservata" ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 27 maggio 2024.

<https://www.codicedeontologico-cnf.it>